

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE

Tra

la Fondazione E.N.P.A.I.A., con sede in Roma, viale Beethoven 48, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giorgio Piazza, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione

e

Il/La sottoscritto/a (CF. P.Iva)
nato/a a, Prov.(.....) il con Studio Professionale in
..... Prov. (.....) Via
n..... CAP..... e-mail....., PEC
..... Tel..... Cell
..... Fax

Iscritto/a presso l'ordine degli Avvocati di in data.....

Oppure

La Società tra Avvocati (CF. P.Iva) in
persona del legale rappresentate *pro tempore*, con Studio Professionale in
..... Prov. (.....) Via n.....
CAP.....

e-mail....., PEC

Tel..... Cell. Fax

Iscritta presso la Sezione Speciale dell'Albo dell'ordine degli Avvocati di
in data

PREMESSO CHE

- che la Fondazione E.N.P.A.I.A. si avvale, per l'attività di consulenza e patrocinio, degli Avvocati del libero foro;
- la presente Convenzione si applica alle prestazioni professionali rese dall'Avvocato/Società tra Avvocati in favore della Gestione Separata Periti Agrari per gli incarichi conferiti a partire dalla data di pubblicazione del bando.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e durata.

La Convenzione ha ad oggetto gli incarichi professionali conferiti dalla Fondazione E.N.P.A.I.A. all'Avvocato/Società tra Avvocati - che con la sottoscrizione del presente accordo accetta - per la consulenza e l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile (recupero credito, cause previdenziali, riconoscimento malattia professionale, infortuni professionali), di lavoro, cause davanti alle magistrature amministrative, cause davanti a le Corti di Giustizia Tributarie, cause penali che vedono coinvolta la Gestione Separata dei Periti Agrari della Fondazione Enpaia.

La durata della presente Convenzione è dal 01/06/2026 fino al 31/12/2027.

La presente Convenzione sostituisce integralmente le precedenti Convenzioni già sottoscritte e si applica a tutti i procedimenti giudiziali e/o stragiudiziali pendenti alla data della sua sottoscrizione.

Art. 3 – Procura.

L'Avvocato agirà su procura speciale del legale rappresentante della Fondazione, che sarà conferita per la trattazione della specifica controversia.

L'Avvocato prende atto che ciò non comporta alcuna forma di esclusiva, anzi dichiara di ben conoscere che la stipula della presente convenzione tale esclusiva non gli riconosce.

Art. 4 - Obblighi del legale/Società tra Avvocati.

L'Avvocato si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione, per quanto concerne in particolare l'attività di recupero crediti anche valutando preventivamente, prima del deposito di atti giudiziari, la recuperabilità del credito in relazione a principi di economicità dell'azione giudiziaria e tenendo conto delle risultanze delle indagini patrimoniali del debitore. Il legale, ai sensi dell'art. 2235 c.c., trattiene sotto la propria responsabilità la documentazione fornita dalla Fondazione per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico provvedendo alla restituzione di eventuali titoli in originale, entro e non oltre 20 giorni dalla conclusione dell'incarico stesso (anche in caso di rinuncia ovvero revoca del mandato). Rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza per l'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i praticanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Il Professionista si impegna, altresì, a presenziare personalmente alle udienze ed a relazionare e a tenere costantemente informata la Fondazione circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri ed approfondimenti – anche in forma scritta - circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Fondazione, in relazione all'incarico ricevuto. Si impegna, quindi, ad aggiornare costantemente la Fondazione sul rischio di soccombenza, sull'esito di ogni singola udienza o di ogni singolo evento processuale, ed a fornire copia dei propri scritti difensivi, nonché di quelli di controparte e della documentazione prodotta da essa prodotta. L'Avvocato si impegna, comunque, a trasmettere trimestralmente alla Direzione Affari Legali della Fondazione una relazione dettagliata per ciascuna pratica assegnata.

L'Avvocato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Alla conclusione di ogni grado di giudizio oggetto di incarico, il Professionista dovrà trasmettere alla Fondazione un parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contezioso assegnato e che tenga conto della convenienza economica ad accedere all'ulteriore grado di giudizio anche in ragione della consistenza patrimoniale della controparte. È fatto altresì obbligo, senza alcun ulteriore compenso, di parere scritto in caso di eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale ed ogni qualvolta la Fondazione ne formulerà richiesta in merito all'incarico conferito.

L'Avvocato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione, nonché del codice etico adottato dalla Fondazione.

Dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, con le controparti della Fondazione, ovvero con i legali rappresentanti delle stesse nel caso in cui queste siano persone giuridiche, e di non essersi occupato in alcun modo delle vicende oggetto di contenzioso per conto delle controparti, o di terzi, e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità in base alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

In caso di violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Fondazione risolverà la presente convenzione ai sensi dell'art. 1453 e ss del c.c.. A tal fine, l'Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione l'insorgere di una delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate e quelle descritte nel disciplinare sottoscritto e pubblicato sul sito istituzionale (www.enpaia.it).

Art. 5 - Obblighi della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di far consegnare tempestivamente al Legale la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. La Fondazione deve collaborare con il professionista, comunicando tempestivamente al Legale qualsivoglia variazione e/o informazione che abbia inerenza all'incarico conferito.

Art. 6 - Facoltà di recesso, rinuncia e revoca del mandato.

La presente convenzione avrà vigore fino alla revoca scritta da parte dei contraenti e, comunque, con effetto immediato nel caso in cui ogni tre anni, decorrenti dalla data di iscrizione, il professionista non abbia proceduto al rinnovo delle informazioni per il mantenimento dello status di professionista qualificato ai fini della permanenza dell'iscrizione a l'Albo, ai sensi di quanto disposto nelle relative Linee Guida di cui il Professionista dichiara di avere completa conoscenza. Inoltre, è onere del professionista iscritto nell'Albo comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Albo medesimo, pena l'immediata cancellazione. Ognuna delle parti può recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all'altra parte per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

La Fondazione ha facoltà di revocare il mandato.

Nel caso di rinuncia o di revoca del mandato, il legale avrà diritto al compenso per l'attività espletata fino al momento della rinuncia.

In caso di rinuncia al mandato, l'Avvocato dovrà assicurare la prosecuzione di tutti i giudizi pendenti affidati prima della rinuncia, fintanto che la Fondazione non abbia provveduto alla nomina di altro legale, e provvedere alla restituzione immediata dei fascicoli alla Fondazione.

Art. 7 - Polizza assicurativa.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24.1.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.3.2012 n. 27, l'Avvocato dichiara di essere attualmente assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza assicurativa n..... del stipulata con la seguente società assicuratrice.....

Art. 8 - Compenso.

La Fondazione corrisponderà al legale i compensi per le attività effettivamente svolte in favore della Gestione Speciale Periti Agrari come di seguito quantificate.

1 - Con riferimento all'attività stragiudiziale di recupero crediti la Fondazione riconosce all'Avvocato/Società tra Avvocati un compenso stabilito forfettariamente in € 150,00 oltre oneri di legge.

2 - In caso di definizione con accordo, transazione e/o rateizzazione di una controversia di recupero credito ancora in fase stragiudiziale, in aggiunta al compenso di cui al punto 1, spetterà al professionista/Società tra Avvocati esclusivamente il seguente onorario forfettario:

- € 200,00 oltre accessori di legge per cause di valore pari o inferiore ad € 26.000;
- € 300,00 oltre accessori di legge per cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 75.000;
- € 500,00 oltre accessori di legge per cause di valore compreso tra € 75.001 ed € 250.000.

Dette spettanze saranno liquidate al legale solo a seguito dell'integrale adempimento dell'accordo e dell'incasso delle somme complessive ivi previste. Solo nel caso in cui l'accordo transattivo disponga che le spese legali siano pagate immediatamente dalla controparte, tali somme saranno versate al professionista subito dopo l'incasso da parte della Fondazione.

3 - Non sarà possibile concordare con la controparte per l'attività stragiudiziale ulteriori onorari rispetto a quelli di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

4 - Per gli incarichi di valore pari o superiore a € 250.001,00 il compenso spettante all'Avvocato/Società tra Avvocati dovrà essere negoziato con la Fondazione.

5 - L'Avvocato/Società tra Avvocati si impegna a contabilizzare l'attività espletata prendendo come riferimento il valore "minimo" dei compensi, ricavabile diminuendo del 50% il valore "medio" indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n.147/2022 e ss.mm.ii.

La Fondazione corrisponderà, inoltre, gli oneri come per legge, spese generali (nella misura del 15%, salvo diversa statuizione giudiziale), IVA e CPA e rimborserà le spese vive sostenute purché documentate.

Detti valori "minimi" potranno essere derogati qualora il giudice liquidi con sentenza importi maggiori in favore della Fondazione ed a carico della controparte soccombente, e solo se l'Ente abbia effettivamente incassato l'intero credito comprensivo delle spese legali liquidate.

Il Professionista è obbligato ad unificare ovvero richiedere la riunione dei giudizi aventi lo stesso oggetto.

6 - Qualora la Fondazione richieda al legale un parere scritto relativo ad una posizione o procedimento esterno ai suoi incarichi, il relativo compenso dovrà essere di volta in volta negoziato preventivamente con la Fondazione e sottoposto all'approvazione della Direzione Affari Legali.

7 - Per gli incarichi aventi ad oggetto azione di recupero credito, qualora si riesca a recuperare una somma compresa tra il 60% e l'80% del credito vantato dalla Fondazione, il compenso dell'ultimo

grado di giudizio sarà maggiorato del 20% rispetto al valore “minimo”, ricavabile diminuendo del 50% il valore “medio” indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n.147/2022 e ss.mm.ii.

Qualora, invece, si riesca a recuperare una somma compresa tra l'80% ed il 100% del credito vantato dalla Fondazione, il compenso dell'ultimo grado di giudizio sarà maggiorato del 50% rispetto al valore “minimo”, ricavabile diminuendo del 50% il valore “medio” indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n.147/2022 e ss.mm.ii.

8 – In caso di definizione con accordo, transazione e/o rateizzazione di una controversia di recupero credito in fase giudiziale, al professionista spetterà unicamente il compenso professionale rispetto alle fasi effettivamente svolte, con aumento del 25% del compenso per la fase decisionale, come previsto dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, e ss.mm.ii. fatti salvi ulteriori onorari riconosciuti da controparte – il cui importo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Fondazione – che saranno liquidati al legale solo a seguito dell'integrale adempimento dell'accordo e dell'incasso delle somme complessive ivi previste. Solo nel caso in cui l'accordo transattivo disponga che le spese legali siano pagate immediatamente dalla controparte, tali somme saranno versate al professionista subito dopo l'incasso da parte della Fondazione.

9 - Il compenso sarà corrisposto al completamento del singolo grado di giudizio, fatta salva la possibilità di conguaglio in relazione alla percentuale di effettivo recupero di cui al comma 7 del presente articolo.

10 - Le spese vive connesse all'esecuzione dell'incarico saranno immediatamente rimborsate al professionista a fronte di presentazione di nota proforma corredata della documentazione giustificativa.

11 - Le note proforma dovranno essere sempre inoltrate alla Fondazione tramite la procedura web accessibile dal sito istituzionale della Fondazione, sezione “servizi online” – Area Legale, le cui credenziali di accesso verranno fornite all'Avvocato/Società tra Avvocati.

12 - In caso di Studi associati/Società tra Avvocati, il corrispettivo sarà sempre e comunque determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista e sarà fatturato direttamente dallo Studio associato/Società tra Avvocati.

13 - La Fondazione non autorizza in alcun modo l'Avvocato a dichiararsi antistatario.

14 - La Fondazione per quanto riguarda la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione non riconosce alcun compenso eccetto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Le fatture per i compensi spettanti all'Avvocato sono trasmesse alla Fondazione secondo le modalità tecniche della fatturazione elettronica delle Pubbliche Amministrazioni. Il codice che contraddistingue le fatture è: **URV99X**.

Art. 9 - Dati fiscali.

L'Avvocato comunica alla Fondazione i seguenti dati fiscali:

- Intestazione delle fatture:
- Indirizzo sede legale.....
- Codice fiscale
- Partita IVA
- Regime Fiscale:

- c/c ABI CAB CIN

della

IBAN.....

- Cell. tel.

E-mail:

PEC:

L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.

In caso di mancata osservanza di detti obblighi la Fondazione si riserva la possibilità di revocare il mandato conferito.

Art. 10 - Incarichi di particolare rilevanza.

Per incarichi di particolare rilevanza, che possono giustificare un compenso diverso da quello previsto dall'art. 8, o per redazione di pareri richiesti pro veritate il compenso riconosciuto al professionista verrà preventivamente pattuito tra la Fondazione ed il Legale, e diverrà vincolante solo se accettato espressamente dalle parti.

Art. 11 - Avvocati domiciliatari

Al Legale non è data facoltà di delegare né di farsi coadiuvare da terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto, senza il preventivo e necessario consenso scritto della Fondazione. Il Legale, pertanto, sarà l'unico soggetto al quale potrà essere rilasciata la "procura alle liti" da parte della Fondazione E.N.P.A.I.A..

Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni il Legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta ricadrà sul nominativo dell'avvocato indicato nell'Albo dei domiciliatari della Fondazione per la sede del tribunale o della corte d'appello competente per territorio.

Sarà cura del dominus verificare l'attività svolta dal domiciliatario.

La Fondazione riconoscerà all'avvocato domiciliatario un compenso forfettario per ogni grado di giudizio pari ad € 300,00 oltre spese generali, Iva e Cpa.

Non è invece previsto alcun rimborso e/o indennità per le spese di trasferta.

Art. 12 - Compensi per C.T.P., medici legali e altri ausiliari.

In tutti i casi in cui sia necessario ricorrere ad un professionista esterno per una consulenza tecnica di parte o altra attività analoga, sarà cura della Fondazione indicare il consulente di fiducia prescelto. Diversamente, dovrà provvedere alla individuazione del professionista il Legale, comunicando contestualmente alla Fondazione il nominativo ed il preventivo di spesa, che diverrà vincolante solo se accettato espressamente dalla Fondazione.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 679/2016.

Con riferimento al trattamento dei dati personali le parti agiranno reciprocamente in qualità di titolari del trattamento. È fatto divieto al Legale, ovvero ai suoi collaboratori, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività affidate per fini diversi da quelli strettamente inerenti lo svolgimento dell'incarico. Il Legale dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle attività di trattamento di dati personali inerenti all'iscrizione all'Albo, all'assegnazione di incarichi e, con la sottoscrizione della presente convenzione e del relativo modulo allegato, presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente convenzione.

Con riferimento all'assegnazione di incarichi che prevedono un trattamento dei dati personali, l'Avvocato e la Fondazione E.N.P.A.I.A. agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento e, dunque, assumono la relativa responsabilità per le rispettive attività di trattamento.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, l'Avvocato sarà tenuto ad agire conformemente alla normativa a tutela dei dati personali pro tempore applicabile, a fornire l'informativa privacy agli interessati e a tenere indenne e manlevata la Fondazione E.N.P.A.I.A. per eventuali pretese, richieste e contestazioni dovessero pervenire dagli interessati per le rispettive attività di trattamento svolte.

L'Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 2 giorni alla Fondazione E.N.P.A.I.A. eventuali richieste di esercizio dei diritti che dovessero pervenire con riferimento ai dati personali trattati nel contesto dell'incarico. Le richieste ricevute dovranno essere inviate all'indirizzo privacy@enpaia.it.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati, nonché del codice deontologico forense.

Art. 15 – Foro competente

Qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.